

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3563

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ALPINO e TROMBETTA**

Presentata il 18 novembre 1966

Proroga della validità delle disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, sulla tassazione degli utili distribuiti dalle società

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che la ritenuta d'acconto per imposta complementare oppure per imposta « secca », sui redditi distribuiti dalle società di capitale e sulle assegnazioni gratuite a favore dei soci, fu istituita con legge 29 dicembre 1962, n. 1745. È pure noto che poco dopo, con decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 191, la ritenuta d'acconto venne ridotta dal 15 al 5 per cento, mentre veniva estesa e facoltizzata l'imposta « secca » fissandone l'aliquota al 30 per cento. Queste modificazioni sono però temporanee, in quanto lo articolo 5 del provvedimento ne ha limitato la validità al periodo di tre anni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, cioè dal 24 febbraio 1964, onde la loro efficacia verrà a scadere il 23 febbraio 1967, con esclusione pertanto degli utili e delle assegnazioni gratuite la cui distribuzione sia deliberata dopo tale data.

Come sarà disciplinato il periodo successivo? È questa la domanda che si pongono non solo gli azionisti e le società, ma anche e soprattutto gli ambienti della Borsa, che hanno bisogno di conoscere tutti gli elementi atti a configurare le prospettive future del mercato, tra i quali elementi figurano indubbiamente preminenti quelli connessi alla tassazione, al trattamento e al regime dei titoli azionari, nonché alle conseguenti reazioni psicologiche

e ai comportamenti del pubblico dei risparmiatori e investitori. Nulla è più nocivo al mercato delle attese e dell'incertezza ed in proposito da parecchio tempo si chiede di conoscere la decisione del Governo e del Parlamento.

Tale decisione può spaziare fra tre distinte soluzioni:

a) lasciar scadere le disposizioni provvisorie del decreto-legge 23 febbraio 1964, numero 27, senza prorogarle, così lasciando rientrare automaticamente in vigore la legge 29 dicembre 1962, che riporterebbe al 15 per cento la ritenuta d'acconto e configurerebbe a un'area limitata e obbligata la imposta secca;

b) prorogare puramente e semplicemente le norme del decreto-legge 23 febbraio 1964, attualmente vigenti e scadenti il 23 febbraio prossimo;

c) elaborare e varare, entro tale scadenza del 23 febbraio prossimo, una nuova disciplina organica della materia.

A nostro avviso andrebbe in ogni caso escluso il rientro in vigore della legge 29 dicembre 1962, che avevamo decisamente criticato nella nostra relazione di minoranza, per l'esosità e irrazionalità di una ritenuta del 15 per cento la quale, date le aliquote di complementare in atto per l'enorme maggioranza dei contribuenti, doveva comportare ed

ha comportato un enorme numero di pratiche di rimborsi a conguaglio, specie nei riguardi dei più modesti contribuenti, e quindi un'infinità di ritardi e di disturbi defatiganti, nocivi all'ordinato lavoro ed anche al prestigio degli uffici. La nostra critica è stata pienamente condivisa in seguito, nei fatti, dal Governo: come dimostra la presentazione del decreto-legge 12 aprile 1964, nel quadro delle misure intese a favorire la ripresa del mercato azionario, degli investimenti e in genere dell'economia.

Quanto alla terza soluzione, cioè elaborazione di una nuova disciplina organica prendendo in esame tutti i dati dell'esperienza fatta e studiando nuove soluzioni, temiamo che la brevità del periodo di residua validità delle norme vigenti (meno di tre mesi, comprendenti anche le vacanze natalizie) e i molti e grossi impegni del Parlamento non consentano di fare affidamento sul tempestivo varo di un testo legislativo. Tra l'altro il problema è complesso: sono soprattutto in contrasto le tesi riguardanti la ritenuta « secca » del 30 per cento, che gli uni vorrebbero ridurre, considerando che ad essa fanno ricorso anche buon numero di persone fisiche non risultanti beneficiarie di redditi rilevanti, mentre altri ritengono ingiustificata una qualsiasi riduzione, trattandosi di aliquota che sintetizza e consolida l'intera progressività dell'imposta complementare, inclusi gli scaglioni più elevati.

Poiché inoltre non risulta predisposto alcun particolare progetto da parte del Governo — e poiché, come già detto, appare quanto mai dannoso alla Borsa il prolungarsi dell'attuale incertezza — riteniamo che la soluzione più logica, pratica e conveniente sia quella della proroga pura e semplice delle norme vi-

genti, per un nuovo triennio, nel corso del quale si dovrebbero trovare il tempo e il modo di una razionale, meditata ed esauriente riconsiderazione dell'intera materia, tenendo anche conto dell'evoluzione e dell'armonizzazione delle varie discipline in atto nell'ambito del Mercato Comune.

Occorre ricordare, dopo tutto, che le norme vigenti, di cui proponiamo la proroga, hanno fatto a nostro avviso buona prova, anche se ciò non è apparso in concreta evidenza nell'andamento del mercato, causa la concomitanza di preponderanti fattori negativi, sia economici e sia politici, gravanti sulle prospettive del risparmio azionario. La ritenuta 5 per cento appare tra l'altro uno strumento di educazione fiscale fra i contribuenti, abituandoli a una regolare continuità e ad una estrema chiarezza contabile nei rapporti col fisco, man mano distraendoli dalla cedolare « secca », prescelta al solo fine — come ha rilevato il ministro Preti — « di non far sapere al fisco cosa possiedono ». Si tratta evidentemente di un'illusione e di un pregiudizio, che sono soddisfatti a un prezzo eccessivo per i contribuenti più modesti.

Una sola aggiunta di ordine pratico abbiamo ritenuto di fare nel testo proposto, badando alle istanze e alle doglianze di quei molti contribuenti, sopra citati, nei quali occorre confermare l'avviamento e la fiducia in una normalità e chiarezza di rapporti col fisco. Lo oggetto delle doglianze, sovente vivaci se non esasperate, è costituito dai ritardi e dalle complicazioni dei conguagli e dei rimborsi, tra l'altro scarsamente comprensibili sul piano contabile, e la nostra proposta mira a fissare in argomento termini ben precisi, lasciando all'Amministrazione di attuarne il rispetto sul piano tecnico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La validità delle norme di cui al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, convertito in legge 12 aprile 1964, n. 191, è prorogata di altri tre anni, a decorrere dal 24 febbraio 1967.

ART. 2.

Il conguaglio delle ritenute d'accordo sostenute in ciascun anno dal contribuente, sui redditi azionari e su eventuali distribuzioni gratuite, è fatto sull'imposta complementare globalmente dovuta per il reddito complessivo e tassabile emergente dalla « dichiarazione dei redditi » presentata per l'anno medesimo. Nel caso in cui al contribuente spetti un rimborso, questo deve essere effettuato non oltre i ruoli di prima serie dell'anno successivo a quello della dichiarazione.